



**Comune di Asti**

## **REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E AUTOCOMPOSTAGGIO**

### **ART. 1 Definizione**

1. Il Compostaggio domestico o auto compostaggio, ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. e) del D.Lgs 152/2006, è un sistema di recupero in sito dei rifiuti organici provenienti dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto) e dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili), o dalle utenze non domestiche come da normative vigenti. Dalla trasformazione di questi rifiuti si ottiene compost, ovvero un terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come concime ed ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. La pratica del compostaggio e autocompostaggio si basa fundamentalmente sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente da chi li produce in appositi contenitori quali le compostiere, o con metodi di compostaggio tradizionale quali la buca nel terreno, il cumulo al suolo, o anche compostiere "fai da te", come meglio successivamente descritti.
3. La pratica dell'autocompostaggio è estesa anche alle utenze non domestiche di cui all'art.208 comma 19.bis D.Lgs 152/2006, ovvero attività agricole e vivaistiche, e riguarda i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di tali attività, e al compostaggio di comunità, ovvero compostaggio effettuato collettivamente da utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri del Decreto n.266/2016.
4. Per il compostaggio di prossimità si rimanda a quanto previsto dall'art. 214 comma 7 bis D.Lgs n.152/2006.

### **ART. 2 Utilizzo del compost**

3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici è destinato all'autoconsumo ed autosmaltimento in sito e non potrà essere conferito al servizio pubblico di raccolta. Coloro che aderiscono al compostaggio domestico si impegnano pertanto a non conferire al circuito di raccolta i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di orticoltura e giardinaggio.
2. L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio domestico non potrà pertanto avere in dotazione il contenitore marrone dedicato a questa raccolta, in quanto in evidente contraddizione con la pratica dell'autocompostaggio e le motivazioni che determinano la riduzione in TARI.

### **ART. 3 Soggetti interessati**

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini che praticano o che intendano intraprendere la pratica del compostaggio. Condizione di base è essere iscritti al ruolo

TARI del Comune di Asti. L'adesione è volontaria e comporta che l'attività sia disciplinata del presente regolamento, oltre che dagli appositi articoli del Regolamento TARI, al quale l'utente compostatore dovrà attenersi.

2. Il progetto relativo al compostaggio domestico ha preso l'avvio nel Comune di Asti nell'ottobre del 2000. Il Comune di Asti ha provveduto alla distribuzione gratuita di compostiere per incentivare alla "buona pratica" della riduzione della produzione dei rifiuti attraverso il compostaggio domestico dall'anno 2000 e fino all'anno 2011. L'utente prendeva in carico l'attrezzatura con contestuale firma di "convenzione" di impegno all'effettiva pratica del compostaggio e a visite di controllo. Tale fase ha visto inoltre la realizzazione di corsi di formazione sulle modalità di corretta effettuazione del compostaggio e relativo materiale, in base agli atti di attivazione dell'iniziativa. La fase di distribuzione delle compostiere comunali è terminata. Con atto di Consiglio nel 2001 sono inoltre state istituite le agevolazioni per il compostaggio domestico nel "Regolamento Tassa Smaltimento Rifiuti", oggi ribadite nel Regolamento TARI.

3. Con il presente regolamento si intendono dare indicazioni mirate relative alla pratica del compostaggio nel Comune di Asti.

#### **ART. 4**

##### **Adesione al compostaggio domestico**

1. L'utente, in base ai disposti del Regolamento TARI relativo alle riduzioni per la raccolta differenziata, deve presentare apposita istanza (all. A) presso lo Sportello Tributi attestante l'avvio del compostaggio per le abitazioni principali o per le abitazioni tenute a disposizione, con la quale si obbliga ad effettuare in modo corretto e continuativo il riciclaggio tramite compostaggio degli scarti organici della cucina e degli scarti vegetali dell'orto e del giardino. In mancanza delle condizioni di cui all'istanza l'utente verrà immediatamente depennato dall'Albo dei Compostatori.
2. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche al fine di accertare l'effettiva pratica del compostaggio (rif. art.7 – Verifiche e controlli).
3. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione del compostaggio.
4. Annualmente lo Sportello Tributi trasmette all'Ufficio Ambiente l'elenco completo degli aderenti al compostaggio, le cessazioni e i nuovi inizi in corso d'anno per l'allineamento con l'Albo Compostatori e il completamento dei dati ivi contenuti oltre alle comunicazioni di cessazione in tempo reale. Inoltre detto elenco, facente fede in quanto relativo a coloro che usufruiscono della riduzione per la pratica del compostaggio, costituisce documento base per le operazioni di controllo annuale.

#### **ART. 5**

##### **Adesione al compostaggio per le utenze non domestiche e di comunità**

1. Le utenze non domestiche che vogliono effettuare il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche devono presentare apposita istanza presso lo Sportello Tributi attestante l'avvio del compostaggio.
2. L'elenco e relativa documentazione delle utenze non domestiche sono agli atti dello Sportello Tributi e vengono annualmente comunicate all'Ufficio Ambiente per l'apposita sezione dell'Albo Compostatori.
3. Per il compostaggio di comunità si rimanda alle procedure di cui Decreto n.266/2016.

## ART. 6

### Metodologie di compostaggio domestico

1. La condizione fondamentale per poter praticare il compostaggio è disporre nella propria abitazione di un orto, un giardino, un parco o comunque un terreno all'aperto che offra la possibilità di utilizzo in proprio del compost prodotto a scopo di concime e ammendante.
2. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per la quale si richiede la relativa riduzione, in quanto presupposto della riduzione sulla TARI è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione organica e verde. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
3. La struttura o il sito di compostaggio deve essere collocata ad una distanza congrua dal confine di altre proprietà per non causare molestie al vicinato. L'Amministrazione si solleva da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti. Si rimanda ai regolamenti vigenti relativamente a problematiche di odori molesti o di igiene, previa opportune segnalazioni ai soggetti competenti.
4. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti le utenze domestiche potranno utilizzare per la pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti i seguenti principali metodi:
  - Compostiera a fondo areato (in plastica usualmente in commercio). La compostiera potrà essere quella fornita dal Comune di Asti o acquistata in proprio.
  - Compostaggio tradizionale ossia buca, con rivoltamento periodico

Sono inoltre consentiti altri metodi "Fai da te" quali ad esempio cassa di compostaggio a paletti in legno o rete a cilindro cavo, a fondo aperto.

E' consentito l'utilizzo in condivisione dell'attrezzatura e sito di compostaggio in caso di abitazioni adiacenti o comunicanti (es. bifamigliari) su terreno ad uso comune e col consenso dei soggetti interessati.

Cosa si può utilizzare per il compost:

#### a) Rifiuti di cucina:

Sono adatti ad essere compostati senza problemi tutti gli scarti vegetali: i resti della preparazione e pulitura delle verdure, le bucce dei frutti e delle patate, i fondi di tè e caffè, ma anche i gusci d'uovo, pane raffermo, avanzi di pasta o riso.

#### b) Rifiuti dell'orto e del giardino:

Cascami dell'orto (evitare le piante infestate o malate), steli, foglie, fiori appassiti, radici, terra di vasi, sfalci d'erba, meglio se appassita, le potature e le foglie secche.

Sono da limitare:

- avanzi di cibo di origine animale: sebbene di facile degradazione e ricchi di azoto possono attirare insetti, topi ed altri animali indesiderati;
- bucce i agrumi non trattati, meglio se sminuzzate;
- cartone non trattato: piccoli pezzi possono essere utili in caso di compost troppo bagnato;
- pollina, letame, deiezioni animali: in tal caso rimescolare e coprire;
- ossa e legno non sminuzzati: sono di lenta e difficile decomposizione e rimarrebbero inalterati nel compost per anni.

Non devono mai essere messi nel compost:

plastica e materiali contenenti plastica - oggetti con parti in metallo - vetro - cicche di sigarette - legno verniciato - calcinacci - batterie - vernici e residui di prodotti chimici olio esausto - tessuti - cuoio - riviste e stampe a colori, carta patinata.

Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera: è opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa;
- scegliere un luogo adatto che deve essere accessibile tutto l'anno, senza problemi di ristagno. Il materiale deve essere sempre a contatto col terreno per facilitare il drenaggio e lo scambio di microrganismi. L'esposizione migliore è la penombra (ad esempio sotto un albero che d'autunno perda le foglie): l'eccessivo irraggiamento estivo causa il surriscaldamento della compostiera o l'essiccamento, per cui bisogna fare delle innaffiature, mentre in inverno una temperatura troppo bassa rallenta o blocca l'attività dei microrganismi.

## **ART. 7**

### **Verifiche e controlli**

1. Il compostatore è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, con la corretta applicazione del presente regolamento.
2. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate annualmente. La verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dall'ufficio competente, col metodo dell'estrazione a sorte e per non meno di n.100 utenze per campagna di controllo, tenendo appositi elenchi allo scopo di non ripetere la verifica prima di tre anni.
3. Durante la verifica viene redatto il verbale di sopralluogo dove vengono registrate, oltre all'effettivo utilizzo, le condizioni del materiale e ogni altra annotazione si renda necessaria. Durante il sopralluogo il personale addetto provvede alla formazione costante del compostatore, mediante la verifica della qualità del compost, provvedendo alle indicazioni per migliorare il prodotto, anche con distribuzione di idoneo materiale. Il verbale dovrà essere firmato, oltre che dal verificatore, dall'utente interessato per presa visione.
4. L'utente viene avvisato del sopralluogo mediante apposita comunicazione preventiva trasmessa in tempo utile. In caso di impossibilità ad accedere al sito di compostaggio per assenza dell'interessato viene lasciato un "avviso di cortesia" per concordare una successiva visita. Nel caso l'utente non risulti in nessun modo reperibile, potrà essere depennato dall'Albo Compostatori.
5. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione potrà essere revocata previa comunicazione allo Sportello Tributi corredata di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.
6. I dati degli utenti che praticano il compostaggio sarà trasmesso alla Società che gestisce il Servizio di Raccolta Rifiuti ai fini del controllo del possesso o meno del contenitore per la raccolta dell'organico.

## **ART.8**

### **Albo dei compostatori**

Il Comune di Asti redige un Albo dei Compostatori, costantemente allineato con le risultanze degli elenchi TARI annuali relativi agli utenti che risultano usufruire della riduzione per la pratica del compostaggio. L'Albo è tenuto in formato digitale mediante apposito programma gestito dagli addetti dell'ufficio preposto.

Oltre ai dati di cui agli elenchi estratti e trasmessi dall'Ufficio tributi, le schede degli utenti che effettuano il compostaggio contengono informazioni relative a:

- tipologia di utenza;
- numero di componenti dell'utenza domestica;
- tipologia di compostaggio;
- modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, ecc);
- volume della compostiera o volumetria in caso di compostaggio con modalità alternative
- data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio;
- note varie (es. compostaggio in condivisione).

In caso di compostaggio di comunità o in altre forme che potrebbero essere previste dal Regolamento TARI, con relative riduzioni, verrà istituita un'apposita sezione dell'Albo.

## **Art. 9**

### **Informazione**

Del presente regolamento verrà data ampia diffusione alle utenze interessate direttamente e alla cittadinanza.

 <b>CITTA' DI ASTI</b> <b>Servizio Gestione Tributi</b> Largo Scapaccino, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141/399 969-987-986-961-968 - Fax 0141/399 971 Email: tributi.comuneasti@pec.it	(a cura dell'ufficio)
	DENUNCIA N. _____
	COD. ANAGRAFICO _____
	DATA INS. _____ ADDETTO: _____
	COD. OGGETTO _____

**DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**  
 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147)  
**UTENZE DOMESTICHE**

INTESTATARIO UTENZA \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ residenza/domicilio fiscale in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ esp. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_  
 recapito telefonico \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI AL DICHIARANTE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO UTENZA** (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ (es. legale rappresentante, amministratore di condominio, erede, delegato)

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i., le dichiarazioni di dati non veritieri sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

**CHIEDE**

Per l'immobile sito in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

dati catastali: foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ subalterno \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_

di usufruire della riduzione/i della tariffa/tassa prevista/e dal Regolamento Comunale, per la casistica di seguito indicata:

(barrare la/e casella/e interessata/e)

data inizio \_\_\_\_\_  data fine \_\_\_\_\_

- abitazione tenuta a disposizione da anziani/disabili in casa di riposo/cura  
 abitazione a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo  
 abitazione utilizzata da cittadino residente o dimorante all'estero per più di sei mesi  
 fabbricato rurale ad uso abitativo

- compostaggio domestico degli scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto con:
  - metodo tradizionale (cumulo o buca)
  - acquisto apposito contenitore
- riduzione per l'esposizione fronte strada dei contenitori per raccolta differenziata (porta a porta)

e a tal scopo si impegna, anche a nome della propria famiglia:

a) ad effettuare in modo corretto e continuativo il riciclaggio tramite compostaggio degli scarti organici della cucina e degli scarti vegetali dell'orto e del giardino

b) ad accogliere, in un clima di collaborazione, l'addetto, designato dal Comune di Asti ad effettuare saltuariamente i controlli atti ad accertare il buon andamento del compostaggio. Gli addetti saranno tenuti ad identificarsi a mezzo di apposito documento rilasciato dal Comune stesso.

c) a restituire l'apposito contenitore, se di proprietà del Comune di Asti (settore Ecologia), in caso di cessazione del compostaggio o di inutilizzo del medesimo

Il sottoscritto è conscio del fatto che, se non verranno mantenute le sopra citate condizioni di serietà, impegno e collaborazione, verrà immediatamente depennato dall'albo dei compostatori.

Dichiara inoltre di essere consapevole che le riduzioni sopraindicate sono cumulabili tra di loro e ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Asti, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_